



# Divorzio e trattamento di fine rapporto

*Le modalità di calcolo dell'indennità spettante all'ex coniuge*

Nell'ambito della difficile "spartizione" dei beni e diritti spettanti ai coniugi divorziati, un aspetto di rilievo è quello relativo alle modalità di calcolo della quota di trattamento di fine rapporto spettante al titolare dell'assegno divorziale, che non abbia contratto un nuovo matrimonio.

In particolare, il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro coniu-

ge.

L'attuale disciplina legale riconosce il diritto a percepire una quota pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Questa somma deve essere poi rapportata agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con quelli di matrimonio.

Al riguardo, recentemente, la Corte di Cassazione (Cass., 6 luglio 2007, n. 15299) ha specificato che la base di calcolo è rappresentata dall'intero importo dell'indennità percepita al momento

della cessazione del rapporto di lavoro, riproporzionato poi in base al numero degli anni in cui il rapporto di lavoro si è svolto in costanza di quello matrimoniale.

L'obiettivo è quello di riconoscere all'ex coniuge il contributo personale ed economico da questi apportato alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, nonché di assicurare una maggiore protezione al coniuge economicamente pregiudicato dagli effetti della cessazione del matrimonio.

**Fabio Iacobone**